

COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera di C.C. n. 74 del 28/7/1994

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

-Ambito di applicazione-

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Bertinoro sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni, che d'ora in poi verrà semplicemente indicato come "Decreto", oltre che alle norme del presente Regolamento.

Art.2

-Classificazione del Comune-

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, il Comune appartiene, ai sensi dell'Art.2 del Decreto, alla V classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1992 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n° 8.755 abitanti).

Art.3

-Categorie delle località-

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Bertinoro è ricompreso in una unica categoria.

Art.4

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione-

Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune sono i seguenti: plance, lamiere a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.

E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Tutti gli impianti per poter essere installati debbono essere preventivamente autorizzati; a tal fine l'interessato deve presentare apposita domanda.

La domanda, redatta in carta legale e consegnata all'Ufficio Protocollo Generale, deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
- c) la tipologia dell'impianto e le sue dimensioni;

Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate all'Ufficio Tecnico Com.le.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale, indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del Responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla Legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, si provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 7.8.1990n. 241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei medesimi termini, i motivi del diniego stesso.

Art.5

-Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni-

La quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel territorio del Comune viene stabilita con delibera dalla Giunta Comunale.

In sede di approvazione del presente regolamento esistono nel territorio del Comune i seguenti impianti:

Impianti per pubbliche affissioni

A) -Superficie destinata ad affissioni di natura commerciale:

STENDARDO Mq. 218

B) - Superficie destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica:

STENDARDO Mq. 56

La quantità degli impianti pubblicitari, diversi da quelli sopra descritti, quali insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili, è connessa alle richieste avanzate dagli interessati, nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

In aggiunta alle superfici sopra individuate il Comune stabilisce di destinare una superficie di mq. 20 di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art.6

-Piano generale degli impianti. Criteri per la realizzazione-

Il Comune, in particolare, l'Ufficio Tecnico, cura la predisposizione di un "Piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni". Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, delle zone a circolazione limitata o obbligatoria, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.

Gli impianti per affissioni devono essere altresì suddivisi in:

a) impianti pubblici: tra questi dovranno distinguersi quelli destinati ad affissioni di natura commerciale e quelli destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

b) impianti privati: da destinare ad affissioni dirette.

Anche a tale tipo di impianti si applicano le disposizioni di cui all'Art.4 del presente Regolamento in materia di autorizzazioni all'installazione, mentre il piano generale deve prevedere le modalità di attribuzione ai privati delle superfici disponibili.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art.7

-Oggetto-

Ai sensi dell'Art.5 del Decreto è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

Art.8

-Soggetto passivo-

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.9

-Modalità di effettuazione della pubblicità-

Nel territorio del Comune la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dal Decreto, salvo limitazioni e divieti.

Art.10

-Limitazioni e divieti-

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia.

E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni

essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

Art.11

-Modalità di applicazione dell'imposta-

Per l'applicazione dell'imposta si rinvia alle disposizioni di cui all'Art.7 del decreto.

Art.12

-Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali-

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'applicazione di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti il Comune direttamente, o tramite il proprio Concessionario ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

Art.13

-Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità-

Il soggetto passivo di cui all'Art.8 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al suo Concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione è messo a disposizione degli interessati dall'Ufficio comunale o dal Concessionario.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, in tal caso è fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art.14

-Modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, nel caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per

eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'Art.13 del presente Regolamento.

Per l'effettuazione del pagamento di cui sopra dovrà essere utilizzato l'apposito modello di versamento approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art.15 **-Tariffe-**

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli Artt. 12, 13, 14 e 15 del Decreto, le maggiorazioni previste dall'Art.4 - comma 1 - e dall'Art.7 - comma 7 - del Decreto, sono applicate rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla Legge.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Art.16 **-Riduzioni dell'imposta-**

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'Art.16 del Decreto.

Art.17 **-Esenzioni dall'imposta-**

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'Art.17 del Decreto.

Art 18 **-Rettifica ed accertamento d'ufficio-**

Si rinvia alle disposizioni di cui all'Art. 10 del Decreto.

TITOLO III **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art.19 **-Oggetto-**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica o suscettibile di valutazione economica.

Art.20

-Superficie delle pubbliche affissioni-

La misura degli spazi adibiti dal Comune a pubbliche affissioni, con specificazione delle superfici relative ai vari tipi di affissione, è quella espressamente indicata all'art. 5 del presente Regolamento.

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse, senza comunque scendere al di sotto del limite di cui all'Art.18 - comma 3 - del Decreto (12 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti).

Art.21

-Diritto sulle pubbliche affissioni. Soggetto passivo-

Per effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune è quella stabilita nell'art. 19 del Decreto per i Comuni di Classe V.

Art.22

-Particolari maggiorazioni-

Alla misura del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 19 del Decreto, con esclusione di quelle previste al quinto comma dello stesso articolo.

Art.23

-Affissioni dirette-

Nell'ambito della superficie destinata dal Comune a privati per affissioni dirette, indicata all'Art.5 del presente Regolamento, si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'Art.12 del Decreto.

Art.24

-Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione-

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Tale pagamento deve essere fatto contestualmente alla richiesta del servizio.

Per l'effettuazione del pagamento sopra descritto dovrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto del Ministero delle Finanze.

Il Comune ai sensi dell'art. 9 del Decreto consente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto che deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di affissione presso gli uffici del Comune, o del suo Concessionario.

Art.25
-Riduzione del diritto-

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all' Art.20 del Decreto.

Art.26
-Esenzioni dal diritto-

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all' Art.21 del Decreto.

Art.27
-Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni-

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onere essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO IV
SANZIONI

Art.28
-Sanzioni tributarie ed interessi-

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all' Art.23 del Decreto.

Art.29

-Sanzioni amministrative-

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si rinvia all'Art.24 del Decreto.

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva il Comune, o il suo Concessionario, deve effettuare l'immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso previsto dall'Art.10 del Decreto. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.30

-Gestione del servizio-

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità di cui all'Art. 28 e seguenti del Decreto.

Art.31

-Entrata in vigore-

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'Art. 46 della Legge 7.8.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art.32

-Abrogazioni-

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera Consiliare n. 110 del 28/12/1972 (CO.RE.CO. n. 4861 del 23/2/73) e successive modifiche ed integrazioni.

Art.33

-Disposizioni transitorie-

Fino all'approvazione da parte del Ministero delle Finanze di apposito modello di versamento per i tributi di cui al presente Regolamento, sono fatti salvi i versamenti effettuati con le modalità precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa.